



ORIGINAL

ORIGINAL

Avv. Giuseppina Rizza
Via Unione Sovietica 4 - 96100 Siracusa
Cell. 347 9337377 Tel -Fax 0931 414715

TRIBUNALE DI SIRACUSA

SEZIONE LAVORO

RICORSO

POSTA

Riproposto al Giudice ordinario in seguito alla sentenza TAR Lazio n.737/12 dichiarativa del difetto di Giurisdizione del Giudice Amministrativo con richiesta di conferma dell'ordinanza cautelare del Tar Lazio n.5140/09

RUSSO SALVATORE nato a Siracusa il 13/05/1962 e residente a Floridia in via Mazzarella Agati 54 CF RSSSVT62E13I754C elettivamente domiciliato in Siracusa, via Unione Sovietica 4 presso lo studio dell'avv. Giuseppina Rizza, (PEC avv.giuseppinarizza@pecimpresa.it, CF RZZGPP77A62L219Y, fax 0931 1855641) che

lo rappresenta e difende per procura in calce al presente atto

Nomino e costituisco mio procuratore e difensore l'avv. **Giuseppina Rizza**, conferendole ogni e più ampia facoltà di legge in ogni stato e grado del presente giudizio, eleggendo domicilio come in atti.

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore* elettivamente domiciliato c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania in Catania via Vecchia Ognina
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**, in persona del Dirigente *pro tempore*, elettivamente domiciliato c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania in Catania via Vecchia Ognina
- **AMBITO TERRITORIALE DI CUNEO**, in persona del Dirigente *pro tempore* elettivamente domiciliato c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania in Catania via Vecchia Ognina

Ai fini dell'espletamento del mandato conferito, autorizzo il trattamento dei miei dati personali e dichiaro di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

[Handwritten signature]

Vera la firma

[Handwritten signature]

Deposito in Cancelleria
oggi 19 OTT 2012
Cancelleria Giudiziale
Tribunale di Siracusa

TRIBUNALE DI SIRACUSA
UNIFORMITÀ
SPECIALE
Cron. ATER
N. 9084
Trasferita € _____
Spese Post. € _____
Sp. acusa, li _____
Da rimborsarsi erario
L'Uff. Giud.

Tar Lazio ai fini della conservazione degli assetti cautelatamente stabiliti dall'autorità giudiziaria.

C. CONCLUSIONI

A. PREMessa IN FATTO

Il professore ricorrente è un **docente precario**, in servizio con contratto a tempo determinato e supplenza presso ~~PLIS "Paolo di Augusta"~~ **I.I.S. "JUVANA" DI SIRACUSA**

Il ricorrente, nel biennio 2007/2009, era inserito nelle graduatorie ad esaurimento per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali della **provincia di Siracusa**.

Il professore ricorrente, in occasione dell'apertura e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento valide per il biennio 2009-2011, aveva maturato l'interesse, la volontà e l'intenzione di inserirsi in una graduatoria provinciale diversa da quella di previa iscrizione e, in particolare, nella graduatoria provinciale di ~~Naoro~~ ^{CUNEO} che, non essendo saturo, offriva maggiori possibilità di immissione in ruolo.

Dalla **negazione del diritto al trasferimento provinciale** del ricorrente, invero, ha preso l'abbrivio una **estenuante vicenda giudiziaria** che ha visto il MIUR, per ben tre anni, sottrarsi **pervercacemente all'esecuzione di innumerevoli provvedimenti dell'autorità giudiziaria amministrativa** (per tutte, la sentenza n. 10809/08 del Tar Lazio e la sentenza del Consiglio di Stato n. 2486/2011) e, soprattutto, **a ben due sentenze della Corte Costituzionale** (n. 41 del 9 febbraio 2011 n. 242 del 25 luglio 2011).

In particolare, come vedremo in seguito, il Giudice delle Leggi ha ripetutamente rilevato l'assoluta **illegittimità delle barriere autarchiche alla mobilità dei docenti precari** e, in tal guisa, ha progressivamente sgretolato la **"linea gotica"** attraverso cui si è ostinatamente tentato di attuare dei veri e propri **"respingimenti"** degli insegnanti provenienti da altre province.

E invero, la limitazione del diritto al trasferimento provinciale dei docenti precari è *ictu oculi* illegittima per i seguenti

B. MOTIVI DEL RICORSO

- **VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 124 DEL 03.05.1999;**
- **VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 20 AGOSTO 2001, N. 333; VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE N. 97 DEL 2004, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 143 DEL 2004;**
- **VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 124 DEL 1999 E DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3, 97, COMMA I, E 51, COMMA I, DELLA COSTITUZIONE;**
- **VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3, 4 E 120 DELLA COSTITUZIONE;**

- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 113 DELLA COSTITUZIONE;
- VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 10809/08;
- VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 2486/2011;
- VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 41/2011;
- VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 242/2011;
- VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA CAUTELARE DEL TAR LAZIO N. 5150/09;
- VIOLAZIONE DEGLI ORDINI COMMISSARIALI EMANATI IN DATE 11.12.2009, 29.12.2009, 25.01.2010, 30.07.2010, 14.03.2011 e 04.04.2011.

1. La disciplina di legge in materia di trasferimento dei docenti precari da una graduatoria provinciale a un'altra.

Al fine di ricostruire il quadro normativo che regola la materia oggi *sub iudice*, occorre premettere che, in forza della disposizioni di legge vigenti in tema di trasferimento da una graduatoria provinciale a un'altra, i docenti precari - fino all'adozione dei provvedimenti originariamente impugnati innanzi al TAR del Lazio - hanno sempre potuto contare sulla possibilità di inserirsi in una graduatoria provinciale diversa da quella di precedente iscrizione senza subire alcuna penalizzazione.

LA LEGGE N. 124 DEL 03.05.1999, al comma 6 dell'art. 1, stabilisce, infatti, che le graduatorie sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia.

LA LEGGE 20 AGOSTO 2001, N. 333, inoltre, all'art. 1, stabilisce che, nelle operazioni di integrazione delle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della stessa legge, hanno titolo all'inserimento, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo [...].

In ossequio al chiaro dettato legislativo sopra riportato, l'aggiornamento delle graduatorie è sempre avvenuto consentendo ai docenti di chiedere l'inserimento nelle corrispondenti graduatorie di altra provincia.

2. La nota prot. n. 5485 del 19 marzo 2007 e la sentenza del Tar Lazio n. 10809/2008. La nota prot. n. 5485, emanata dal Direttore Generale del Ministero della Pubblica Istruzione, in data 19 marzo 2007, tuttavia, al punto 1), aveva disposto che nel biennio scolastico 2009/2011 i



ORIGINALE

ORIGINALE

Avv. Giuseppina Rizza
Via Unione Sovietica 4 - 96100 Siracusa
Cell. 347 9337377 Tel -Fax 0931 414715

TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO
RICORSO

POSTA

Riproposto al Giudice ordinario in seguito alla sentenza TAR Lazio n.737/12 dichiarativa del difetto di Giurisdizione del Giudice Amministrativo con richiesta di conferma dell'ordinanza cautelare del Tar Lazio n.5140/09

RUSSO SALVATORE nato a Siracusa il 13/05/1962 e residente a Floridia in via Mazzarella Agati 54 CF RSSSVT62E13I754C elettivamente domiciliato in Siracusa, via Unione Sovietica 4 presso lo studio dell'avv. Giuseppina Rizza, (PEC avv.giuseppinarizza@pecimpresa.it, CF RZZGPP77A62L219Y, fax 0931 185564) lo rappresenta e difende per procura in calce al presente atto

Nonio e costituisco mio procuratore e difensore conferendole ogni e più ampia facoltà di legge in ogni stato e grado del presente giudizio, eleggendo domicilio come in atti.
Ai fini dell'espletamento del mandato conferito, autorizzo il trattamento dei miei dati personali e dichiaro di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore* elettivamente domiciliato c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania in Catania via Vecchia Ognina
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, in persona del Dirigente *pro tempore*, elettivamente domiciliato c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania in Catania via Vecchia Ognina
- AMBITO TERRITORIALE DI CUNEO, in persona del Dirigente *pro tempore* elettivamente domiciliato c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania in Catania via Vecchia Ognina

Vera la firma

Copertina n. Cancelleria
oggi... UFF. GIUDICIALE
Cancelleria Giudiziale

TRIBUNALE DI SIRACUSA
UNF
SPECIALE
Cron. ATER
N. 9084
Trasferita €
Spese Post. €
Siracusa, il
Da rimborsare erario
L'Uff. Giud.

Tar Lazio ai fini della conservazione degli assetti cautelatamente stabiliti dall'autorità giudiziaria.

C. CONCLUSIONI

A. PREMessa IN FATTO

Il professore ricorrente è un docente precario, in servizio con contratto a tempo determinato e supplenza presso ~~MIUR - Lazio di Augusta~~ I.I.S. "JUVANA" DI SIRACUSA

Il ricorrente, nel biennio 2007/2009, era inserito nelle graduatorie ad esaurimento per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali della provincia di Siracusa;

Il professore ricorrente, in occasione dell'apertura e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento valide per il biennio 2009-2011, aveva maturato l'interesse, la volontà e l'intenzione di inserirsi in una graduatoria provinciale diversa da quella di previa iscrizione e, in particolare, nella graduatoria provinciale di ~~Nuoro~~ ^{CUNEO} che, non essendo satura, offriva maggiori possibilità di immissione in ruolo.

Dalla negazione del diritto al trasferimento provinciale del ricorrente, invero, ha preso l'abbrivio una estenuante vicenda giudiziaria che ha visto il MIUR, per ben tre anni, sottrarsi pervicacemente all'esecuzione di innumerevoli provvedimenti dell'autorità giudiziaria amministrativa (per tutte, la sentenza n. 10809/08 del Tar Lazio e la sentenza del Consiglio di Stato n. 2486/2011) e, soprattutto, a ben due sentenze della Corte Costituzionale (n. 41 del 9 febbraio 2011 n. 242 del 25 luglio 2011).

In particolare, come vedremo in seguito, il Giudice delle Leggi ha ripetutamente rilevato l'assoluta illegittimità delle barriere autarchiche alla mobilità dei docenti precari e, in tal guisa, ha progressivamente sgretolato la "linea gotica" attraverso cui si è ostinatamente tentato di attuare dei veri e propri "respingimenti" degli insegnanti provenienti da altre province.

E invero, la limitazione del diritto al trasferimento provinciale dei docenti precari è *ictu oculi* illegittima per i seguenti

B. MOTIVI DEL RICORSO

- VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 124 DEL 03.05.1999;
- VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 20 AGOSTO 2001, N. 333; VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE N. 97 DEL 2004, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 143 DEL 2004;
- VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 124 DEL 1999 E DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3, 97, COMMA I, E 51, COMMA I, DELLA COSTITUZIONE;
- VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3, 4 E 120 DELLA COSTITUZIONE;

- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 113 DELLA COSTITUZIONE;
- VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 10809/08;
- VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 2486/2011;
- VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 41/2011;
- VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 242/2011;
- VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA CAUTELARE DEL TAR LAZIO N. 5150/09;
- VIOLAZIONE DEGLI ORDINI COMMISSARIALI EMANATI IN DATE 11.12.2009, 29.12.2009, 25.01.2010, 30.07.2010, 14.03.2011 e 04.04.2011.

1. La disciplina di legge in materia di trasferimento dei docenti precari da una graduatoria provinciale a un'altra.

Al fine di ricostruire il quadro normativo che regola la materia oggi *sub iudice*, occorre premettere che, in forza della disposizioni di legge vigenti in tema di trasferimento da una graduatoria provinciale a un'altra, i docenti precari - fino all'adozione dei provvedimenti originariamente impugnati innanzi al TAR del Lazio - hanno sempre potuto contare sulla possibilità di inserirsi in una graduatoria provinciale diversa da quella di precedente iscrizione senza subire alcuna penalizzazione.

LA LEGGE N. 124 DEL 03.05.1999, al comma 6 dell'art. 1, stabilisce, infatti, che le graduatorie sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia.

LA LEGGE 20 AGOSTO 2001, N. 333, inoltre, all'art. 1, stabilisce che, nelle operazioni di integrazione delle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della stessa legge, hanno titolo all'inserimento, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo [...].

In ossequio al chiaro dettato legislativo sopra riportato, l'aggiornamento delle graduatorie è sempre avvenuto consentendo ai docenti di chiedere l'inserimento nelle corrispondenti graduatorie di altra provincia.

2. La nota prot. n. 5485 del 19 marzo 2007 e la sentenza del Tar Lazio n. 10809/2008.

La nota prot. n. 5485, emanata dal Direttore Generale del Ministero della Pubblica Istruzione, in data 19 marzo 2007, tuttavia, al punto 1), aveva disposto che nel biennio scolastico 2009/2011 i

Tar Lazio - Roma, Sezione Terza Bis, dunque, con **ORDINANZA N. 5140/09**, prendendo atto della volontà del MIUR di non tener in alcun conto le suddette pronunce giudiziarie, su istanza del ricorrente, ha rilevato l'inadempimento del MIUR disponendo nei seguenti termini:

Accoglie l'istanza di esecuzione dell'ordinanza cautelare di cui in premessa e, per l'effetto, così dispone:

assegna il termine di gg. 30 (trenta), decorrente dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione, entro il quale l'amministrazione soccombente dovrà dare puntuale esecuzione all'ordinanza medesima mediante istruzioni agli uffici scolastici periferici di disporre l'inserimento "a pettine" dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali di cui all'art. 1, comma 11, del D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009, inserendoli nella fascia d'appartenenza e con il punteggio acquisito e aggiornato nella graduatoria provinciale di attuale iscrizione;

in caso di non ottemperanza alla esecuzione della presente ordinanza collegiale, nomina sin da ora un commissario ad actus nella persona del dr. Luciano Cannerozzi de Grazia, dirigente generale della Funzione Pubblica, il quale - decorso vanamente l'indicato termine di trenta giorni - provvederà in via sostitutiva ad adempiere al dictum giudiziale secondo le modalità annunciate al precedente p. a., predisponendo in proposito apposita relazione sulle attività svolte in esecuzione dell'incarico, anche ai fini della liquidazione del compenso che gli verrà corrisposto e che graverà sul bilancio dell'amministrazione inadempiente;

condanna quest'ultima al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di questa fase cautelare, che vengono liquidate in complessive euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre IVA e CPA come per legge.

5. Il comma 4-ter d.l. 25 settembre 2009, n. 134, le sentenze della Corte Costituzionale nn. 41/2011 e 242/2011; la sentenza definitiva del Consiglio di Stato n. 2486/2011.

Il Ministro pro tempore, tuttavia, dopo l'emanazione dell'ordinanza con cui il Tar Lazio ha nominato un commissario ad actus per il trasferimento a pettine dei ricorrenti, ha manifestato inequivocabilmente la propria volontà di contrastare autoritariamente un indirizzo giurisprudenziale politicamente non gradito, rendendo la seguente incredibile dichiarazione:

"l'ordinanza del Tar è la scontata conseguenza del recente rigetto, da parte del Consiglio di Stato, dell'appello già proposto dall'amministrazione. Il MIUR, con il consenso di gran parte dei sindacati, ha pronto un emendamento al Decreto Ministeriali salva precari che conferma i provvedimenti del Ministero e che consentirà di rendere inefficace il pronunciamento del Tar e di evitare il commissariamento".

Delle intenzioni ai fatti.

nelle more del giudizio di esecuzione è stato emanato il d.l. 25 settembre 2009, n. 134, contenente "Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010".

All'art. 1 di detto decreto legge è stato aggiunto - in sede di conversione disposta con l. 24 novembre 2009, n. 167 - il comma 4-ter.

Con tale norma è stato disposto che "[...] la lettera c) del comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del d.l. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre alla permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, l'inserimento anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime [...]".

La norma ha altresì disposto che il prossimo aggiornamento delle graduatorie (cioè l'aggiornamento valido nel biennio 2011/2013), in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 97 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2004, sarebbe stato improntato al "[...] principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento della provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione in graduatoria [...]".

Il TAR del Lazio, con ORDINANZA N. 230/2010, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, convertito nella l. 24 novembre 2009, n. 167, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 51, comma 1, 97, comma 1, 113, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione, adducendo le seguenti motivazioni in punto di non manifesta infondatezza:

"[...] Il comma 4-ter, nei termini formulati, contiene una disciplina che contrasta in modo evidente con il principio di ragionevolezza.

Come si è riferito, la genesi della norma interpretativa avvalorava la tesi dei ricorrenti che il comma 4-ter sia stato emanato per vanificare gli effetti delle pronunce giurisdizionali rese in subiecta materia e per evitare il commissariamento dell'autorità ministeriale che aveva omesso di adempiervi.

La formulazione della norma ulteriormente inverte la tesi, introducendo, essa un implausibile discrimine temporale nella disciplina delle integrazioni e degli aggiornamenti delle graduatorie permanenti, consentendo il trasferimento ad altra provincia, "con il riconoscimento del

infeffeggiamento e della conseguente posizione in graduatoria (c.d. inserimento "a pettine") per il biennio 2011-2012 e 2012-2013, e negandolo per il precedente periodo (proprio quello della vicenda processuale che ne occupa), nel quale l'inserimento nelle graduatorie di altre province è possibile ma "dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime" (c.d. inserimento "in coda").

Tale frammentata disciplina dei trasferimenti ad altra provincia conduce, secondo la condivisibile annotazione contenuta in ricorso, ad una sospensione biennale del principio di mobilità territoriale del personale docente in questione, mediante l'introduzione di una sorta di barriera destinata ad incidere sulle posizioni giuridiche dei ricorrenti, precludendo peraltro a questi ultimi di proseguire nella tutela giurisdizionale già coltivata ma preclusa dalla sopravvenienza dello *jus novum*.

Ciò porta a dover rilevare il contrasto della norma c.d. interpretativa de qua con la Costituzione sotto svariati profili, e precisamente con le norme di seguito indicate:

- con l'art. 3, comma 1, perché la regolamentazione della materia dei trasferimenti provinciali dei docenti di III fascia delle graduatorie ad esaurimento, differenziata a seconda del biennio scolastico di riferimento e nell'insussistenza di una qualche plausibile ragione che ne giustifichi la diversa disciplina, urta con il principio di ragionevolezza e di uguaglianza di trattamento tra posizioni eguali, espressione dell'indeclinabile canone di coerenza dell'ordinamento giuridico (Corte Cost., 30 novembre 1982, n. 204);
- con gli artt. 24, commi 1 e 2, e 113, comma 1, perché, dietro lo schermo di norma di interpretazione autentica implicante – alla stregua delle enunciate circostanze che ne hanno ispirato l'emanazione – una non ragionevole retroattività della sua portata precettiva, conculca di fatto il diritto di difesa non consentendo ai ricorrenti di proseguire nell'invocata tutela giurisdizionale, inizialmente loro accordata e poi incontestabilmente preclusa dallo *jus superveniens*;
- con l'art. 51, comma 1, perché l'irragionevole e penalizzante discriminazione di cui i ricorrenti risultano destinatari in ordine alle modalità di trasferimento ad altre graduatorie provinciali ad esaurimento, viola la proposizione costituzionale con la quale è stabilito che tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici "in condizioni di uguaglianza";
- con l'art. 97, comma 1, perché il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione non possono essere assicurati da una norma che presenti profili arbitrari e manifestamente irragionevoli; in particolare, l'imparzialità che, al di là della vasta semantica giuridica che connota il termine, va saggiata in relazione al risultato dell'azione amministrativa che, dovendosi totalmente orientare all'esclusivo scopo di realizzare l'interesse pubblico fissato dalla legge, non deve operare alcuna disparità di trattamento;

controinteressato, quale ultimo destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR.

Lo stesso Dirigente *pro tempore* dell'Ambito Territoriale di ^{CUNEO} Nuoro, nell'anno scolastico 2010/2011, non ha assunto a tempo indeterminato il ricorrente sebbene lo stesso, con l'inserimento a pettine ordinato dal TAR Lazio, si sarebbe collocato in posizione migliore e, quindi, in posizione utile per esser individuato dal MIUR quale destinatario della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato sin dal 01.09.2010.

Il tardivo (e parziale) adempimento del MIUR; le assunzioni disposte nel 2011 utilizzando le graduatorie del 2010 e l'accantonamento dell'immissione in ruolo maturata in favore del ricorrente. Il contesto politico dell'odierna vicenda processuale.

In data 04.04.2011 il commissario *ad acta* - rammentando per l'ennesima volta che "la P.A. è tenuta ad uniformarsi in tutto e per tutto alle determinazioni del Commissario *ad acta* nominato in sede di giudizio di ottemperanza, attraverso le quali si manifesta la volontà di esercizio della funzione giurisdizionale nella fattispecie concreta. Le determinazioni del Commissario *ad acta* non possono, pertanto, essere modificate dalla P.A." - è finalmente riuscito ad ottenere l'inserimento a pettine del ricorrente nella graduatoria provinciale di Nuoro,

con decreto infatti, il dirigente dell'ATP di Nuoro, in relazione alle graduatorie vigenti nel biennio 2009-2010 e 2010-2011, ha disposto l'inserimento retroattivo e "pleno iure" del ricorrente nella graduatoria per la classe concorsuale AD01 sostegno;

Decreto Interministeriale trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011, infine, ha previsto "[...] per l'anno scolastico 2011/2012, l'assunzione di 33.300 unità di personale docente, di cui 10.000 a completamento della richiesta di assunzioni effettuata per l'anno scolastico 2010/2011, con retrodatazione giuridica al medesimo anno (2010/2011) e utilizzando per le assunzioni le graduatorie vigenti nell'anno scolastico 2010/2011 [...]".

Infine, i competenti Ministeri hanno deciso di utilizzare, per l'assunzione di 10.000 docenti da effettuarsi nel mese di agosto del 2011 ma con retrodatazione giuridica al 2010, le vecchie graduatorie valide nel biennio 2009-2010, ossia le graduatorie formate con l'inserimento "pleno iure" a pettine del ricorrente per ordine commissariale.

Il ricorrente, dunque, trovandosi in posizione utile per l'immissione in ruolo, è stato individuato quale destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato dal dirigente dell'ATP di Nuoro, ma, con un colpo di scena spiegabile soltanto in relazione al contesto

9. SENTENZA DEL TAR LAZIO, N. 7331/12 DICHIARATIVA DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO. RICHIESTA DI CONFERMA, NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE NEL MERITO DELLA PRESENTE CONTROVERSIA, DELL'ORDINANZA CAUTELARE N. 5150/09 GIÀ CONCESSA DAL TAR LAZIO AI FINI DELLA CONSERVAZIONE DEGLI ASSETTI CAUTELARMENTE STABILITI DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

L'estenuante vicenda giudiziaria che ci occupa, infine, ha registrato l'ennesimo colpo di scena, per opera della sentenza n. 7331/12 del 24/01/2012, con la quale il Tar del Lazio ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in *subiecta materia*.

L'effetto della sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del c.p.a., consiste nella perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare del Tar Lazio n. 5150/09 del 06.11.2009 a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della sentenza n. 7331/12, ma con la facoltà del giudice munito di giurisdizione - ai sensi del comma settimo, ultima linea, dell'art. 11 del nuovo codice del processo amministrativo - di confermare la misura cautelare già concessa dal giudice amministrativo.

La suddetta ordinanza cautelare, invero, era stata parzialmente eseguita dall'amministrazione resistente la quale, in relazione alle graduatorie vigenti nel biennio 2009-2010 e 2010-2011, aveva provveduto all'inserimento del ricorrente nella corretta posizione per la classe concorsuale AD01 sostegno quanto meno ai fini della rilevazione del diritto ad esser individuato quale destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato in relazione alle operazioni di immissione in ruolo effettuate nel mese di agosto del 2011 utilizzando le graduatorie del 2010 e con effetti retrodatati al 01.09.2010.

Ed invero, in virtù di tale collocazione in graduatoria, il ricorrente era stato individuato, nel mese di agosto del 2011, quale destinatario di proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato con il MIUR con effetti retrodatati al 2010, anche se il relativo posto in ruolo, successivamente, era stato accantonato in attesa della definizione del contenzioso amministrativo.

È del tutto evidente che l'accantonamento, disposto in parziale esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 5150/09, ha quantomeno impedito che, per il terzo anno consecutivo, il MIUR potesse individuare, quali destinatari di proposta di contratto a tempo indeterminato, i candidati graduati in posizione inferiore rispetto al ricorrente.

È dunque, per effetto della paventata decadenza dei provvedimenti emanati dal TAR, avrebbe meno l'assetto cautelare ordinato dall'autorità giudiziaria, con conseguente "congelamento" dei posti in ruolo accantonati in attesa della definizione del contenzioso e

Alla luce delle considerazioni svolte, si ribadisce come sussistano pienamente tutti i presupposti per confermare i provvedimenti cautelari già concessi dal TAR Lazio.

Per quanto sopra ampiamente esposto, il ricorrente, rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, chiede che

VOGLIA L'ILL.MO GIUDICE UNICO DEL LAVORO

Reiectis adversis

**PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ E CONSEGUENTE
DISAPPLICAZIONE**

- del D.M. n. 42 dell'8.04.2009, nella parte in cui, all'art. 1, comma 11, prevede l'inserimento in posizione subordinata (in coda) del personale che chiede l'inserimento nelle graduatorie di ulteriori province rispetto a quella di previa iscrizione;
- delle graduatorie ad esaurimento dell'AT di ^{CUNEO} ~~Nuoro~~, relative al biennio 2009/2011, nella parte in cui il ricorrente è stato originariamente collocato in coda e non "a pettine", ossia in aderenza al punteggio posseduto e nella corrispondente fascia di appartenenza;

**IN VIA CAUTELARE, NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE NEL MERITO DELLA
PRESENTE CONTROVERSIA**

**CONFERMARE IL CONTENUTO DISPOSITIVO DELL'ORDINANZA CAUTELARE
DEL TAR LAZIO N. 5160/09**

E, PER L'EFFETTO,

- intimare all'amministrazione resistente di mantenere l'inserimento del ricorrente "a pettine", ossia in aderenza al punteggio posseduto e non in coda, nella graduatoria provinciale di aspirato trasferimento dell'AT di ^{CUNEO} ~~Nuoro~~, valida nel biennio 2009/2011, con effetti ricognitivi del diritto all'immissione in ruolo in relazione al biennio 2009/2011, ossia, così come ordinato dal commissario ad acta, "[...] con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per lo stesso biennio 2009/2011, senza alcuna riserva, pleno iure, a tutti gli effetti giuridici ed eventualmente economici, e quindi ai fini della individuazione dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei contratti, a tempo determinato o indeterminato [...]".

NEL MERITO

ORDINARE E CONDANNARE

LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE, CIASCUNA PER LA PROPRIA COMPETENZA

ad emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento, a favore del ricorrente, della diritto all'assunzione a tempo indeterminato sin dal 01.09.2009 o, in subordine, dalla data della individuazione del ricorrente da parte del MIUR quale destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con posto accantonato in attesa della definizione del contenzioso.

IN SUBORDINE, in relazione alle difese del MIUR e dei controinteressati e, in particolare, nell'ipotesi in cui il MIUR manifestasse l'intenzione di ottemperare alla sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011 inserendo, ora per allora, a pettine - in tutte e tre le graduatorie provinciali opzionali rispettivamente indicate - tutti i 250 mila docenti (ossia, anche i non ricorrenti!) già inseriti in coda in tutte le 101 graduatorie provinciali italiane

SI CHIEDE

l'applicazione del comma 8 dell'art. 16 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111, ove si dispone che "i provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale".

E DI CONSEGUENZA

SI CHIEDE DI

- estendere il contraddittorio con notifica per pubblici proclami nei confronti dei 101 Ambiti Territoriali Provinciali periferici del MIUR e di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento nel biennio 2009-2011;
- ordinare al MIUR di inserire "a pettine" tutti i docenti già inseriti in coda nelle graduatorie aggiuntive previste dall'art. 1, comma 11, del D.M. n. 42 dell'8.04.2009;
 - ordinare, in via istruttoria, all'USR resistente di esibire i documenti relativi all'accertamento di cui alla nota Prot. n. AOODGPER. 09/14935 del 05.10.2009⁹;
 - quale attività conformativa prevista dalla stessa nota ministeriale Prot. n. AOODGPER. 09/14935 del 05.10.2009, condannare il MIUR a riutilizzare le graduatorie a esaurimento approvate dai Dirigenti *pro tempore* degli Ambiti Territoriali Provinciali di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli - Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena - Forlì, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Roma, Enna,

Nota con cui il MIUR ha impartito direttive agli USR per l'inserimento a pettine dei ricorrenti, ma "con riserva" e al solo fine dichiarato di individuare gli eventuali interessati che, all'esito dell'iter giudiziario, avrebbero potuto vantare titolo alla eventuale stipula di un contratto a tempo indeterminato.

Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa - Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro - Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo, così come rettificata per effetto dell'inserimento a pettine di tutti i docenti già collocati in coda, ai fini della corretta individuazione, con decorrenza dal 01.09.2009, dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato e determinato con il MIUR in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle graduatorie, con conseguente annullamento di tutte le immissioni in ruolo disposte sulla base delle disposizioni di legge dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza n. 41/2011 della Corte Costituzionale.

condannare l'amministrazione resistente al pagamento di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, del codice di procedura civile, per il reiterato e intenzionale inadempimento di innumerevoli ordini giudiziari, ed in particolare della sentenza definitiva n. 10809/08 del Tar Lazio, intervenuta anteriormente alla formazione delle graduatorie del biennio 2009/2010 e 2010/2011¹⁰, nonché delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 41/2011 e 242/2011.

- in caso di loro opposizione, si chiede che la condanna in solido alle spese legali venga emessa anche nei confronti dei controinteressati convenuti.

IN VIA ISTRUTTORIA, quale messo al fine ammettere:

A. INTERROGATORIO FORMALE del Dirigente *pro tempore* dell'ATP Nuoro, sui seguenti capitoli:

- Vero è che è il professore ricorrente, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato disposte nel mese di agosto del 2011 per sconimento delle graduatorie del 2010 e con effetti retrodatati al 01.09.2010, ai sensi del Decreto Interministeriale del 03 agosto trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011, si è collocato in posizione utile per essere individuato quale destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato da parte dell'ATP di Nuoro,;
- Vero è che, nel mese di agosto del 2011, il relativo posto in ruolo è stato accantonato in attesa della definizione del contenzioso relativo all'inserimento a pettine del ricorrente;

¹⁰ A tal fine va ricordato come tutte le numerosissime ordinanze di sospensione (ed in particolare quella che riguarda il ricorrente) rechino data 19.06.2009, sicché se ne imponeva un'immediata applicazione alle graduatorie provinciali non ancora emanate.

- B. **ORDINARE** al Dirigente *pro tempore* dell'ATP di Nuoro, l'esibizione dei verbali delle operazioni di nomina a tempo indeterminato disposte nell'anno scolastico 2009/2010, nell'anno scolastico 2010/2011 e, infine, nell'anno 2011 per scorrimento delle graduatorie valide nell'anno scolastico 2010 e con effetti retrodatati al 01.09.2010 ai sensi del Decreto Interministeriale del 03 agosto trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011;
- C. **ORDINARE** al Dirigente *pro tempore* dell'ATP di Nuoro, di esibire i verbali relativi all'accantonamento dei posti in ruolo in relazione ai docenti inseriti a pettine nelle GAE del 2010 per ordine del commissario *ad acta* nominato dal Tar Lazio;
- D. **ORDINARE** al Ministero resistente e al Dirigente *pro tempore* dell'USR resistente di esibire i documenti relativi all'accertamento di cui alla nota Prot. n. AOODGPER. 09/14935 del 05.10.2009 con la quale il MIUR ha impartito direttive agli USR per l'inserimento a pettine dei ricorrenti al fine dichiarato di individuare gli eventuali interessati che, all'esito dell'*iter* giudiziario, avrebbero potuto vantare titolo alla eventuale stipula di un contratto a tempo indeterminato;
- E. Si formula sin d'ora opposizione all'ammissione di prove testimoniali avverse sulla parte in fatto del presente ricorso;
- F. Si formula sin d'ora opposizione all'ammissione dei mezzi di prova avversi perché inammissibili e/o irrilevanti, stante l'assoluta genericità dei capitolati;
- G. In caso di accoglimento delle richieste istruttorie *ex adverso* si chiede, sin d'ora, di essere ammessi a prova contraria sull'articolato di cui alla memoria difensiva di controparte;
- H. Con riserva di chiedere l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori che dovessero rendersi necessari in conseguenza del contegno processuale di controparte

Si versano in atti i seguenti documenti:

- A. Scheda rilevazione dati, B scheda identificativa contro interessati, C domanda aggiornamento frontespizio, D graduatoria aggiornamento E stralcio graduatoria 2009 e 2010, F elenco immissioni in ruolo, G graduatorie pettine H decreto USP, I decreto accantonamento, L certificato di servizio, 1. Altri provvedimenti; 2 ordinanze sospensive; 3 ordinanze cautelari, 4 sentenze dichiarative del difetto giurisdizione, 5. note commissariali

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Salvis iuribus

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato, e il procedimento è esente ex art. 37 DL 98/2011 in quanto il ricorrente ha, nel periodo relativo all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, un reddito inferiore a € 31.884,00, come da dichiarazione che si deposita.

Siracusa, 18 febbraio 2012

Avv. Giuseppino Rizza

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio C...

Dichiarazione ai sensi dell'art.9, comma 1 bis, del DPR 115/2002, come modificato
dall'art.37 del DL 98/2011 e succ. modifiche

Il sottoscritto RUSSO SALVATORE nato a
SIRACUSA il 13/05/62 e residente a FLORIDIA
via MAZZARELLA AGATI 54 CAPUSSUT 62E13 I754C dichiara

che nell'anno 2010 è stato titolare di un reddito imponibile individuale ai fini dell'imposta
personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, pari a _____
non superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76, comma 1, del T.U. di cui al D.P.R. n.
115/2002 e di rientrare nell'esenzione dal pagamento del contributo unificato ex art.9, comma 1 bis,
del DPR 115/2002 come modificato dall'art. 37 del DL 98/2011 e succ. legge di conversione.

Autorizza il proprio difensore a indicare che la causa è esente dal pagamento del Contributo
Unificato nell'atto introduttivo del giudizio, in virtù della presente dichiarazione esonerandolo da
ogni responsabilità.

Siracusa, 28/12/2011





9
12036

TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE SETTORE LAVORO E PREVIDENZA

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Rosaria Carlà

Visti gli atti del procedimento n. 2945/12

Visti gli artt. 415 e segg., c.p.c.;

FISSA

l'udienza di discussione per il 11.7.2013 ore 09,30,
nell'aula delle udienze di lavoro di questo Tribunale, viale S. Panagia, livello 1 corpo B.
Dispone che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata a cura del ricorren-
te alla controparte entro 10 giorni dalla data del presente decreto, avvertendo il conve-
nuto che ha l'onere di costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza sopra indicata.

Siracusa, li 8.11.2012

Il giudice del lavoro

dott.ssa Maria Rosaria Carlà

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 9 NOV. 2012

IL CANCELLIERE
SAMPERI Paola

Arr Tel.

9.11.12

st

Tar Lazio - Roma, Sezione Terza Bis, dunque, con **ORDINANZA N. 5160/09**, prendendo atto della volontà del MIUR di non tener in alcun conto le suddette pronunce giudiziarie, su istanza del ricorrente, ha rilevato l'inadempimento del MIUR disponendo nei seguenti termini:

Accoglie l'istanza di esecuzione dell'ordinanza cautelare di cui in premessa e, per l'effetto, così dispone:

assegna il termine di gg. 30 (trenta), decorrente dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione, entro il quale l'amministrazione soccombente dovrà dare puntuale esecuzione all'ordinanza medesima mediante istruzioni agli uffici scolastici periferici di disporre l'inserimento "a pettine" dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali di cui all'art. 1, comma II, del D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009, inserendoli nella fascia d'appartenenza e con il punteggio acquisito e aggiornato nella graduatoria provinciale di attuale iscrizione;

- in caso di non ottemperanza alla esecuzione della presente ordinanza collegiale, nomina sin da ora un commissario ad actus nella persona del dr. Luciano Cannerozzi de Grazia, dirigente Generale della Funzione Pubblica, il quale - decorso vanamente l'indicato termine di trenta giorni - provvederà in via sostitutiva ad adempiere al dictum giudiziale secondo le modalità

annunciate al precedente p. u., predisponendo in proposito apposita relazione sulle attività svolte in esecuzione dell'incarico, anche ai fini della liquidazione del compenso che gli verrà corrisposto e che graverà sul bilancio dell'amministrazione inadempiente;

- condanna quest'ultima al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di questa fase cautelare, che vengono liquidate in complessive euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre IVA e CPA come per legge.

5. Il comma 4-ter d.l. 25 settembre 2009, n. 134, le sentenze della Corte Costituzionale nn. 41/2011 e 242/2011; la sentenza definitiva del Consiglio di Stato n. 2486/2011.

Il Ministro pro tempore, tuttavia, dopo l'emanazione dell'ordinanza con cui il Tar Lazio ha nominato un commissario ad actus per il trasferimento a pettine dei ricorrenti, ha manifestato inequivocabilmente la propria volontà di contrastare autoritariamente un indirizzo giurisprudenziale politicamente non gradito, rendendo la seguente incredibile dichiarazione:

"L'ordinanza del Tar è la scontata conseguenza del recente rigetto, da parte del Consiglio di Stato, dell'appello già proposto dall'amministrazione. Il MIUR, con il consenso di gran parte dei sindacati, ha pronto un emendamento al Decreto Ministeriali salva precari che conferma i provvedimenti del Ministero e che consentirà di rendere inefficace il pronunciamento del Tar e di evitare il commissariamento".

Dalle intenzioni ai fatti.

nelle more del giudizio di esecuzione è stato emanato il d.l. 25 settembre 2009, n. 134, contenente disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010.

All'art. 1 di detto decreto legge è stato aggiunto - in sede di conversione disposta con l. 24 novembre 2009, n. 167 - il **comma 4-ter**.

Con tale norma è stato disposto che "[...] la lettera c) del comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del d.l. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre alla permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, l'inserimento anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime [...]".

La norma ha altresì disposto che il **prossimo aggiornamento** delle graduatorie (cioè l'aggiornamento **valido nel biennio 2011/2013**), in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo **4, del decreto legge n. 97 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2004**, sarebbe stato improntato al "[...] principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento della provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione in graduatoria [...]".

Il TAR del Lazio, con **ORDINANZA N. 230/2010**, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, convertito nella l. 24 novembre 2009, n. 167, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 51, comma 1, 97, comma 1, 113, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione, adducendo le seguenti motivazioni in punto di non manifesta infondatezza:

"[...] Il comma 4-ter, nei termini formulati, contiene una disciplina che contrasta in modo evidente con il principio di ragionevolezza.

Come si è riferito, la genesi della norma interpretativa avvalorava la tesi dei ricorrenti che il comma 4-ter sia stato emanato per vanificare gli effetti delle pronunce giurisdizionali rese in subiecta materia e per evitare il commissariamento dell'autorità ministeriale che aveva ommesso di adempiervi.

La formulazione della norma ulteriormente inverte la tesi, introducendo, essa un implausibile discrimine temporale nella disciplina delle integrazioni e degli aggiornamenti delle graduatorie permanenti, consentendo il trasferimento ad altra provincia, "con il riconoscimento del

inibizione e della conseguente posizione in graduatoria (c.d. inserimento "a pettine") per il biennio 2011-2012 e 2012-2013, e negandolo per il precedente periodo (proprio quello della vicenda processuale che ne occupa), nel quale l'inserimento nelle graduatorie di altre province è possibile ma "dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime" (c.d. inserimento "in coda").

Tale frammentata disciplina dei trasferimenti ad altra provincia conduce, secondo la condivisibile annotazione contenuta in ricorso, ad una sospensione biennale del principio di mobilità territoriale del personale docente in questione, mediante l'introduzione di una sorta di barriera destinata ad incidere sulle posizioni giuridiche dei ricorrenti, precludendo peraltro a questi ultimi di proseguire nella tutela giurisdizionale già coltivata ma preclusa dalla sopravvenienza dello jus novum.

Ciò porta a dover rilevare il contrasto della norma c.d. interpretativa de qua con la Costituzione sotto svariati profili, e precisamente con le norme di seguito indicate:

- con l'art. 3, comma 1, perché la regolamentazione della materia dei trasferimenti provinciali dei docenti di III fascia delle graduatorie ad esaurimento, differenziata a seconda del biennio scolastico di riferimento e nell'insussistenza di una qualche plausibile ragione che ne giustifichi la diversa disciplina, urta con il principio di ragionevolezza e di uguaglianza di trattamento tra posizioni eguali, espressione dell'indeclinabile canone di coerenza dell'ordinamento giuridico (Corte Cost., 30 novembre 1982, n. 204);
- con gli artt. 24, commi 1 e 2, e 113, comma 1, perché, dietro lo schermo di norma di interpretazione autentica implicante - alla stregua delle enunciate circostanze che ne hanno ispirato l'emanazione - una non ragionevole retroattività della sua portata precettiva, conculca di fatto il diritto di difesa non consentendo ai ricorrenti di proseguire nell'invocata tutela giurisdizionale, inizialmente loro accordata e poi incontestabilmente preclusa dallo jus superveniens;
- con l'art. 51, comma 1, perché l'irragionevole e penalizzante discriminazione di cui i ricorrenti risultano destinatari in ordine alle modalità di trasferimento ad altre graduatorie provinciali ad esaurimento, viola la proposizione costituzionale con la quale è stabilito che tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici "in condizioni di uguaglianza";
- con l'art. 97, comma 1, perché il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione non possono essere assicurati da una norma che presenti profili arbitrari e manifestamente irragionevoli; in particolare, l'imparzialità che, al di là della vasta semantica giuridica che connota il termine, va saggiata in relazione al risultato dell'azione amministrativa che, dovendosi totalmente orientare all'esclusivo scopo di realizzare l'interesse pubblico fissato dalla legge, non deve operare alcuna disparità di trattamento;

controinteressato, quale ultimo destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR.

Lo stesso Dirigente *pro tempore* dell'Ambito Territoriale di ^{Cuneo} Nuoro, nell'anno scolastico 2010/2011, non ha assunto a tempo indeterminato il ricorrente sebbene lo stesso, con l'inserimento a pettine ordinato dal TAR Lazio, si sarebbe collocato in posizione migliore e, quindi, in posizione utile per esser individuato dal MIUR quale destinatario della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato sin dal 01.09.2010.

Il tardivo (e parziale) adempimento del MIUR; le assunzioni disposte nel 2011 utilizzando le graduatorie del 2010 e l'accantonamento dell'immissione in ruolo maturata in favore del ricorrente. Il contesto politico dell'odierna vicenda processuale.

Il 04.04.2011 il commissario *ad acta* - rammentando per l'ennesima volta che "la P.A. è tenuta ad uniformarsi in tutto e per tutto alle determinazioni del Commissario *ad acta* nominato in sede di giudizio di ottemperanza, attraverso le quali si manifesta la volontà di esercizio della funzione giurisdizionale nella fattispecie concreta. Le determinazioni del Commissario *ad acta* non possono, pertanto, essere modificate dalla P.A." - è finalmente riuscito ad ottenere l'inserimento a pettine del ricorrente nella graduatoria provinciale di Nuoro, con decreto infatti, il dirigente dell'ATP di Nuoro, in relazione alle graduatorie vigenti nel biennio 2009-2010 e 2010-2011, ha disposto l'inserimento retroattivo e "pleno iure" del ricorrente nella graduatoria per la classe concorsuale AD01 sostegno.

Il Decreto Interministeriale trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011, infine, ha previsto "[...] per l'anno scolastico 2011/2012, l'assunzione di 33.300 unità di personale docente, di cui 10.000 a completamento della richiesta di assunzioni effettuata per l'anno scolastico 2010/2011, con retrodatazione giuridica al medesimo anno (2010/2011) e utilizzando per le assunzioni le graduatorie vigenti nell'anno scolastico 2010/2011 [...]".

Di conseguenza, i competenti Ministeri hanno deciso di utilizzare, per l'assunzione di 10.000 docenti da effettuarsi nel mese di agosto del 2011 ma con retrodatazione giuridica al 2010, le vecchie graduatorie valide nel biennio 2009-2010, ossia le graduatorie formate con l'inserimento "pleno iure" a pettine del ricorrente per ordine commissariale.

Il ricorrente, dunque, trovandosi in posizione utile per l'immissione in ruolo, è stato individuato quale destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato dal dirigente dell'ATP di Nuoro, ma, con un colpo di scena spiegabile soltanto in relazione al contesto

9. SENTENZA DEL TAR LAZIO, N. 7331/12 DICHIARATIVA DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO. RICHIESTA DI CONFERMA, NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE NEL MERITO DELLA PRESENTE CONTROVERSIA, DELL'ORDINANZA CAUTELARE N. 5150/09 GIÀ CONCESSA DAL TAR LAZIO AI FINI DELLA CONSERVAZIONE DEGLI ASSETTI CAUTELARMENTE STABILITI DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

L'estenuante vicenda giudiziaria che ci occupa, infine, ha registrato l'ennesimo colpo di scena, per opera della sentenza n. 7331/12 del 24/01/2012, con la quale il Tar del Lazio ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in *subiecta materia*.

L'effetto della sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del c.p.a., consiste nella perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare del Tar Lazio n. 5150/09 del 06.11.2009 a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della sentenza n. 7331/12, ma con la facoltà del giudice munito di giurisdizione - ai sensi del comma settimo, ultima linea, dell'art. 11 del nuovo codice del processo amministrativo - di confermare la misura cautelare già concessa dal giudice amministrativo.

La suddetta ordinanza cautelare, invero, era stata parzialmente eseguita dall'amministrazione resistente la quale, in relazione alle graduatorie vigenti nel biennio 2009-2010 e 2010-2011, aveva provveduto all'inserimento del ricorrente nella corretta posizione per la classe concorsuale AD01 sostegno quanto meno ai fini della rilevazione del diritto ad esser individuato quale destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato in relazione alle operazioni di immissione in ruolo effettuate nel mese di agosto del 2011 utilizzando le graduatorie del 2010 e con effetti retrodatati al 01.09.2010.

Ed invero, in virtù di tale collocazione in graduatoria, il ricorrente era stato individuato, nel mese di agosto del 2011, quale destinatario di proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato con il MIUR con effetti retrodatati al 2010, anche se il relativo posto in ruolo, successivamente, era stato accantonato in attesa della definizione del contenzioso amministrativo.

È del tutto evidente che l'accantonamento, disposto in parziale esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 5150/09, ha quantomeno impedito che, per il terzo anno consecutivo, il MIUR potesse individuare, quali destinatari di proposta di contratto a tempo indeterminato, i docenti graduati in posizione inferiore rispetto al ricorrente.

È dunque, per effetto della paventata decadenza dei provvedimenti emanati dal TAR, avrebbe meno l'assetto cautelare ordinato dall'autorità giudiziaria, con conseguente "congelamento" dei posti in ruolo accantonati in attesa della definizione del contenzioso e

Alla luce delle considerazioni svolte, si ribadisce come sussistano pienamente tutti i presupposti per confermare i provvedimenti cautelari già concessi dal TAR Lazio.
Per quanto sopra ampiamente esposto, il ricorrente, rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, chiede che

VOGLIA L'ILL.MO GIUDICE UNICO DEL LAVORO

Reiectis adversis

**PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ E CONSEGUENTE
DISAPPLICAZIONE**

- del D.M. n. 42 dell'8.04.2009, nella parte in cui, all'art. 1, comma 11, prevede l'inserimento in posizione subordinata (in coda) del personale che chiede l'inserimento nelle graduatorie di ulteriori province rispetto a quella di previa iscrizione;
- delle graduatorie ad esaurimento dell'AT di ^{Cuneo} ~~Nuoro~~, relative al biennio 2009/2011, nella parte in cui il ricorrente è stato originariamente collocato in coda e non "a pettine", ossia in aderenza al punteggio posseduto e nella corrispondente fascia di appartenenza;

**IN VIA CAUTELARE, NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE NEL MERITO DELLA
PRESENTE CONTROVERSIA**

**CONFERMARE IL CONTENUTO DISPOSITIVO DELL'ORDINANZA CAUTELARE
DEL TAR LAZIO N. 5160/09**

E, PER L'EFFETTO,

- intimare all'amministrazione resistente di mantenere l'inserimento del ricorrente "a pettine", ossia in aderenza al punteggio posseduto e non in coda, nella graduatoria provinciale di aspirato trasferimento dell'AT di ^{Cuneo} ~~Nuoro~~, valida nel biennio 2009/2011, con effetti ricognitivi del diritto all'immissione in ruolo in relazione al biennio 2009/2011, ossia, così come ordinato dal commissario ad acta, "[...] con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per lo stesso biennio 2009/2011, senza alcuna riserva, pleno iure, a tutti gli effetti giuridici ed eventualmente economici, e quindi ai fini della individuazione dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei contratti, a tempo determinato o indeterminato [...]".

NEL MERITO

ORDINARE E CONDANNARE

LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE, CIASCUNA PER LA PROPRIA COMPETENZA

ad emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento, a favore del ricorrente, del diritto all'assunzione a tempo indeterminato sin dal 01.09.2009 o, in subordine, dalla data della individuazione del ricorrente da parte del MIUR quale destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con posto accantonato in attesa della definizione del contenzioso.


SUBORDINE, in relazione alle difese del MIUR e dei controinteressati e, in particolare, nell'ipotesi in cui il MIUR manifestasse l'intenzione di ottemperare alla sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011 inserendo, ora per allora, a pettine - in tutte e tre le graduatorie provinciali opzionali rispettivamente indicate - tutti i 250 mila docenti (ossia, anche i non ricorrenti!) già inseriti in coda in tutte le 101 graduatorie provinciali italiane

SI CHIEDE

l'applicazione del comma 8 dell'art. 16 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111, ove si dispone che "i provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale".

E DI CONSEGUENZA

SI CHIEDE DI

- 
- estendere il contraddittorio con notifica per pubblici proclami nei confronti dei 101 Ambiti Territoriali Provinciali periferici del MIUR e di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento nel biennio 2009-2011;
 - ordinare al MIUR di inserire "a pettine" tutti i docenti già inseriti in coda nelle graduatorie aggiuntive previste dall'art. 1, comma 11, del D.M. n. 42 dell'8.04.2009;
 - ordinare, in via istruttoria, all'USR resistente di esibire i documenti relativi all'accertamento di cui alla nota Prot. n. AOODGPER. 09/14935 del 05.10.2009⁹;
 - quale attività conformativa prevista dalla stessa nota ministeriale Prot. n. AOODGPER. 09/14935 del 05.10.2009, condannare il MIUR a riutilizzare le graduatorie a esaurimento approvate dai Dirigenti *pro tempore* degli Ambiti Territoriali Provinciali di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli - Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena - Forlì, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Roma, Enna,

⁹ Nota con cui il MIUR ha impartito direttive agli USR per l'inserimento a pettine dei ricorrenti, ma "con riserva" e al solo fine dichiarato di individuare gli eventuali interessati che, all'esito dell'iter giudiziario, avrebbero potuto vantare titolo alla eventuale stipula di un contratto a tempo indeterminato.

Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Leccè, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa - Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro - Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo, così come rettificata per effetto dell'inserimento a pettine di tutti i docenti già collocati in coda, ai fini della corretta individuazione, con decorrenza dal 01.09.2009, dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato e determinato con il MIUR in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle graduatorie, con conseguente annullamento di tutte le immissioni in ruolo disposte sulla base delle disposizioni di legge dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza n. 41/2011 della Corte Costituzionale.

condannare l'amministrazione resistente al pagamento di una somma equitativamente determinata per ~~responsabilità aggravata~~, ai sensi dell'art. 96, comma 3, del codice di procedura civile, per il **reiterato e intenzionale inadempimento di innumerevoli ordini giudiziari**, ed in particolare della sentenza definitiva n. 10809/08 del Tar Lazio, intervenuta anteriormente alla formazione delle graduatorie del biennio 2009/2010 e 2010/2011¹⁰, nonché delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 41/2011 e 242/2011.

- in caso di loro opposizione, si chiede che la condanna in solido alle spese legali venga emessa anche nei confronti dei controinteressati convenuti.

IN VIA ISTRUTTORIA, quale messo al fine ammettere:

A. INTERROGATORIO FORMALE del Dirigente *pro tempore* dell'ATP Nuoro, sui seguenti capitoli:

- Vero è che è il professore ricorrente, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato disposte nel mese di agosto del 2011 per scorrimento delle graduatorie del 2010 e con effetti retrodatati al 01.09.2010, ai sensi del Decreto Interministeriale del 03 agosto trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011, si è collocato in posizione utile per essere individuato quale destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato da parte dell'ATP di Nuoro,;
- Vero è che, nel mese di agosto del 2011, il relativo posto in ruolo è stato accantonato in attesa della definizione del contenzioso relativo all'inserimento a pettine del ricorrente;

¹⁰ A tal fine va ricordato come tutte le numerosissime ordinanze di sospensione (ed in particolare quella che riguarda il ricorrente) rechino data 19.06.2009, sicché se ne imponeva un'immediata applicazione alle graduatorie provinciali non ancora emanate.

B. **ORDINARE** al Dirigente *pro tempore* dell'ATP di Nuoro, l'esibizione dei verbali delle operazioni di nomina a tempo indeterminato disposte nell'anno scolastico 2009/2010, nell'anno scolastico 2010/2011 e, infine, nell'anno 2011 per scorrimento delle graduatorie valide nell'anno scolastico 2010 e con effetti retrodatati al 01.09.2010 ai sensi del Decreto Interministeriale del 03 agosto trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011;

C. **ORDINARE** al Dirigente *pro tempore* dell'ATP di Nuoro, di esibire i verbali relativi all'accantonamento dei posti in ruolo in relazione ai docenti inseriti a pettine nelle GAE del 2010 per ordine del commissario *ad acta* nominato dal Tar Lazio;

D. **ORDINARE** al Ministero resistente e al Dirigente *pro tempore* dell'USR resistente di esibire i documenti relativi all'accertamento di cui alla nota Prot. n. AOODGPER. 09/14935 del 05.10.2009 con la quale il MIUR ha impartito direttive agli USR per l'inserimento a pettine dei ricorrenti al fine dichiarato di individuare gli eventuali interessati che, all'esito dell'*iter* giudiziario, avrebbero potuto vantare titolo alla eventuale stipula di un contratto a tempo indeterminato;

E. Si formula sin d'ora opposizione all'ammissione di prove testimoniali avverse sulla parte in fatto del presente ricorso;

F. Si formula sin d'ora opposizione all'ammissione dei mezzi di prova avversi perché inammissibili e/o irrilevanti, stante l'assoluta genericità dei capitolati;

G. In caso di accoglimento delle richieste istruttorie *ex adverso* si chiede, sin d'ora, di essere ammessi a prova contraria sull'articolato di cui alla memoria difensiva di controparte;

H. Con riserva di chiedere l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori che dovessero rendersi necessari in conseguenza del contegno processuale di controparte

Si versano in atti i seguenti documenti:

A. Scheda rilevazione dati, B scheda identificativa contro interessati, C domanda aggiornamento frontespizio, D graduatoria aggiornamento E stralcio graduatoria 2009 e 2010, F elenco immissioni in ruolo, G graduatorie pettine H decreto USP, I decreto accantonamento, L certificato di servizio, 1. Altri provvedimenti; 2 ordinanze sospensive; 3 ordinanze cautelari, 4 sentenze dichiarative del difetto giurisdizione, 5. note commissariali

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Salvis iuribus

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato, e il procedimento è esente ex art.37 DL 98/2011 in quanto il ricorrente ha, nel periodo relativo all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, un reddito inferiore a € 31.884,00, come da dichiarazione che si deposita.

Siracusa, 18 febbraio 2012

Avv. Giuseppina Rizza

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Grassano

Dichiarazione ai sensi dell'art.9, comma 1 bis, del DPR 115/2002, come modificato
dall'art.37 del DL 98/2011 e succ. modifiche

Il sottoscritto RUSSO SALVATORE nato a
SIRACUSA il 13/05/62 e residente a FLORIDIA
via MAZZARELLA AGATI 54 CFRSSSVT 6ZE13 I754C dichiara

che nell'anno 2010 è stato titolare di un reddito imponibile individuale ai fini dell'imposta
personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, pari a _____
non superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76, comma 1, del T.U. di cui al D.P.R. n.
115/2002 e di rientrare nell'esenzione dal pagamento del contributo unificato ex art.9, comma 1 bis,
del DPR 115/2002 come modificato dall'art. 37 del DL 98/2011 e succ. legge di conversione.

Autorizza il proprio difensore a indicare che la causa è esente dal pagamento del Contributo
Unificato nell'atto introduttivo del giudizio, in virtù della presente dichiarazione esonerandolo da
ogni responsabilità.

Siracusa, 28/12/2011





9
12036

TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE SETTORE LAVORO E PREVIDENZA

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Rosaria Carlà

Visti gli atti del procedimento n. 2945/12

Visti gli artt. 415 e segg., c.p.c.;

FISSA

l'udienza di discussione per il 11.7.2013 ore 09,30,

nell'aula delle udienze di lavoro di questo Tribunale, viale S. Panagia, livello 1 corpo B.

Dispone che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata a cura del ricorrente alla controparte entro 10 giorni dalla data del presente decreto, avvertendo il convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza sopra indicata.

Siracusa, li 8.11.2012

Il giudice del lavoro

dott.ssa Maria Rosaria Carlà

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 9 NOV. 2012

IL CANCELLIERE
SAMPIERO Paola

Ann Tel.

9.11.12

A